REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 57/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica in persona del Consigliere Valeria Mistretta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26230 del registro di segreteria, proposto dal sig. P. L. S., nato a Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Santino SPINA (C.F. SPNSTN87L07G273I PEC santinospina@pecavvpa.it,), presso il cui studio, sito in Palermo, nella via Pietro Scaglione n. 20/A, è elettivamente domiciliato, contro l'INPS (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, e con sede territorialmente competente, in persona del Dirigente *pro tempore*, sita in Nuoro, via Leonardo da Vinci n. 26.

Udito, nella pubblica udienza del 12 febbraio 2025, l'Avvocato Alessandro DOA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024, il signor S. - che ha prestato servizio nella Polizia di Stato dal 5 maggio 1983 al 1° aprile 2019, con mansioni di Ispettore Superiore S. UPS. Sostituto Commissario, ed è titolare di pensione calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'INPS di Nuoro dal 1° aprile 2019 - ha chiesto l'accertamento del suo diritto al ricalcolo

della pensione, con incremento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione, previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, con conseguente diritto alla rideterminazione della pensione n. 50349874 in considerazione del maggiore montante contributivo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) e adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Il ricorrente è andato in pensione per aver raggiunto il limite di età ordinamentale (60 anni) e, non potendo optare per l'accesso all'istituto dell'ausiliaria, facendo parte del personale escluso da tale istituto, in data 11 marzo 2024 ha chiesto all'INPS competente il ricalcolo della propria pensione ai sensi e per gli effetti dell'incremento figurativo previsto dall'art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997 (c.d. Moltiplicatore), possedendo tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma e visto che dall'analisi del proprio Foglio di Calcolo M non risultava inserito tale beneficio. La richiesta non ha mai ricevuto risposta.

Nel ricorso si rappresenta che il trattamento pensionistico è stato liquidato dall'Istituto previdenziale con un importo lordo annuo pari a 36.350,61 euro in ragione della mancata applicazione del c.d. moltiplicatore.

La difesa del ricorrente ha evidenziato che il c.d. moltiplicatore è un istituto di diritto previdenziale che consente un incremento del montante contributivo individuale pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, (cioè una moltiplicazione per 6 dell'imponibile retributivo), del personale delle Forze dell'Ordine escluso dall'istituto dell'ausiliaria, ossia le Forze di Polizia a ordinamento civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a patto che tale personale cessi dal servizio per raggiunti limiti di età, come parte ricorrente, e che il trettamento pensionistico sia liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo (l. n. 335/1995).

Ha ribadito, inoltre, che il ricorrente è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età e non ha potuto optare per l'ausiliaria, facendo parte del personale escluso da tale istituto; pertanto, ha diritto all'applicazione dell'istituto del moltiplicatore sul proprio montante contributivo.

Ha sostenuto, altresì, che dall'analisi del Mod. 5007 del sig. S. è di semplice riscontro l'errore di calcolo derivato dal fatto che l'INPS ha considerato come base imponibile alla quale applicare il beneficio, non la retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata, bensì quella mediata, prendendo a riferimento gli ultimi 360 giorni antecedenti alla cessazione dal servizio.

Secondo la ricostruzione prospettata dal patrocinatore, l'importo corretto conseguente all'applicazione del beneficio del c.d. moltiplicatore dovrebbe ammontare a 331.090,50 euro, perché costituito dall'imponibile corrente (euro 55.181,75) sommato l'incremento pari a 5 volte del moltiplicatore (ossia 275.908,7, costituito da 5 x 55.181,75).

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli Avvocati Stefania

SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA con memoria difensiva depositata in segreteria il 30 gennaio 2025, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze come per legge.

Con successiva memoria integrativa, depositata il 10 febbraio 2025, l'Istituto previdenziale ha rappresentato che ".. *in fase di conferimento della Pensione diretta ordinaria di vecchiaia del Sig. S. P. L., liquidata con il sistema Misto a decorrere dal 01/04/2019, è stato riconosciuto a favore del ricorrente il beneficio dell'incremento del montante individuale dei contributi nella misura di 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione (Atto n. NU1032019000036 del 28/03/2019 - Modello S.M. 5007). A conferma dell'avvenuto riconoscimento del c.d. moltiplicatore, si allega il foglio di calcolo della pensione riliquidata nel 2019 dal quale si evince che nella pagina 3 di 5 al "QUADRO I/A - DETERMINAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO", colonna "IMPONIBILE RETRIBUTIVO ANNO CORRENTE" per l'anno 2023 è riportato l'importo di € 299.768,49 e non quello di € 59.953,70 indicato per lo stesso anno, nell'importo annualizzato, come "retribuzione goduta nel periodo di riferimento" nel quadro della "RETRIBUZIONE MEDIA PENSIONABILE" della pagina 2 di 5. Nello specifico, in fase di sistemazione della posizione assicurativa, il Ministero dell'Interno non essendo ancora presenti le Denunce contributive mensili analitiche della fine dell'anno 2018 e della prima parte dell'anno 2019, ha provveduto a inserire, nella posizione assicurativa (Nuova Pass Web) del signor S., gli anticipi DMA per il periodo 01/12/2018 – 31/03/2019 per consentire alla Sede Inps di Nuoro di liquidare la pensione con continuità rispetto al trattamento stipendiale goduto dal*

ricorrente fino alla data di cessazione avvenuta il 31/03/2019. Pertanto, la retribuzione goduta e indicata per l'anno 2019, nel foglio di calcolo della pensione n. 50349874 (pagina 2 di 5), per il calcolo della retribuzione media pensionabile, è data dalla somma degli importi inseriti con flusso delle Denunce contributive Mensili Analitiche (DMA) per il periodo 01/04/2018 – 30/11/2018, e degli importi inseriti con anticipo DMA per il periodo 01/12/2018 – 31/03/2019 e rapportata nella misura annua. Per quanto concerne, invece, la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, relativo all'arco temporale dal 01/04/2018 – 31/03/2019, da incrementare nella misura di 5 volte ai sensi dell'art.3 comma 7 D.Lgs. n.165/97, di euro 39.619,87 si fa presente che, come riportato nella riga contributiva presente a pagina 3 del foglio di calcolo allegato, per l'anno 2019 l'imponibile retributivo dell'anno corrente ammonta a € 299.768.49, ben 5 volte l'importo contributivo dell'intero anno precedente il collocamento a riposo. Nella medesima riga è possibile verificare la presenza dell'importo relativo al montante contributivo, pari a € 98.923,61 che si somma all'imponibile totale al 31/12/2018."

L'INPS ha, quindi, confermato la correttezza della pensione conferita con l'Atto n. NU1032019000036 del 28/03/2019 e attualmente in pagamento determinata con l'aumento del montante contributivo ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/97 (c.d. moltiplicatore) e ha precisato che l'atto in esame è stato successivamente riliquidato con determinazione n. NU1032024000044 del 27/02/2024 con la quale, in sede di riconoscimento dei benefici dell'art. 54 del DPR 1092/1973, sono stati confermati i miglioramenti dell'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 165/97, già concessi in

sede di pensione.

Infine, fermo restando che il predetto moltiplicatore è stato valorizzato sin dalla prima liquidazione, l'INPS ha sottolineato come il maggiore imponibile contributivo indicato nella seconda liquidazione sia conseguenza dell'inserimento, tempestivo, nel calcolo delle DMA effettivamente ricevute dall'Amministrazione datoriale e ha evidenziato che questa Corte, da ultimo, in causa analoghe, ha già affermato la legittimità del calcolo effettuato dall'Istituto.

All'udienza del 12 febbraio 2025 l'Avvocato DOA ha sostenuto che le argomentazioni del ricorrente sono superate da recenti decisioni di questa Corte e dai chiarimenti forniti dall'Istituto in merito ai pagamenti e ha insistito nelle conclusioni in atti.

Considerato in

DIRITTO

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulle modalità di applicazione dell'incremento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione, previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Dall'esame degli atti di causa risulta, infatti, che l'INPS ha regolarmente applicato in favore del ricorrente il beneficio del moltiplicatore previsto dall'art. 3, comma 7, D. Lgs. n. 165/97, che dispone che "*per il personale […] escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e*

per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione".

Analizzando il foglio di calcolo della pensione del sig. S. depositato dall'INPS, risulta che il calcolo è stato effettuato correttamente, infatti la base imponibile dell'ultimo anno di servizio (dall'1.04.2018 al 31.03.2019) è stata correttamente incrementata nella misura di 5 volte e tale base incrementata è stata aggiunta alla base imponibile relativa ai mesi da gennaio a marzo 2019, ovvero che il montante individuale dei contributi è stato correttamente determinato incrementando di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio e che tale incremento è stato sommato a quanto spettante per i mesi di servizio effettivamente prestato nell'ultimo anno. La somma della base incrementata e degli imponibili per i mesi da gennaio a marzo 2019 è stata poi moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione del 33%.

Come già affermato da questa Sezione nelle sentenze n. 42/2025 e n. 43/2025 in casi analoghi, è vero che la misura (5 volte) costituisce il paramento quantitativo dell'incremento dovuto, che rappresenta il *quid pluris* rispetto a un determinato dato di riferimento e si aggiunge a ciò che era dovuto, ma, essendo il ricorrente cessato dal servizio dal 1° aprile 2019, la pretesa che il calcolo venga effettuato moltiplicando l'imponibile retributivo dell'ultimo

anno per 6, e quindi conteggiando per intero l'imponibile retributivo del 2019, in luogo di quello dei mesi di servizio effettivamente prestato (come correttamente fatto dall'INPS), non solo non ha alcun fondamento giuridico, ma produrrebbe effetti distorsivi, determinando una non ammessa omologazione tra chi è cessato nei primi mesi dell'ultimo anno di servizio e chi è cessato al 31/12.

Si osserva, in merito, che i prospetti relativi a un differente giudizio, allegati dalla difesa del ricorrente a sostegno della propria prospettazione, si riferiscono, con tutta evidenza, a una persona cessata dal servizio in data 31 dicembre 2020.

Il ricorso proposto deve essere, pertanto, respinto.

In considerazione del fatto che il riconoscimento del beneficio richiesto è evincibile chiaramente solo dalla documentazione depositata in giudizio dall'INPS e che l'Istituto non ha riscontrato l'istanza proposta dal ricorrente in sede amministrativa, ricorrono le ragioni di cui all'art. 31, comma 3, del C.G.C., approvato con D.lgs. n. 174/2016, per disporre l'integrale compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando respinge il ricorso.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 12 febbraio 2025.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente Valeria Mistretta)

Depositata in segreteria il 26/03/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente Paolo Carrus)